
Materiale elettrico a bassa tensione

Il materiale elettrico di bassa tensione destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua deve sottostare alle disposizioni previste dal [D.Lgs. n.86/2016](#), che ha recepito la [direttiva 2014/35/UE](#).

Le principali categorie di prodotti ad ampia diffusione che rientrano nella definizione di materiale elettrico a bassa tensione sono: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature per estetica, prodotti di illuminazione, elettrotensili, carica batterie, avvolgicavo, etc.

In particolare, i prodotti elettrici che costituiscono oggetto prevalente della vigilanza da parte della Camera di Commercio, nell'ambito del c.d. [Progetto SVIM](#) e in ragione dell'entità del rischio che essi pongono nonché dell'esistenza delle norme tecniche armonizzate, sono:

Apparecchi per l'illuminazione

- Apparecchi fissi
- Apparecchi mobili
- Luminarie e catene luminose

Piccoli elettrodomestici

- Ferri da stiro
- Tostapane
- Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori
- Bollitori elettrici
- Stufe elettriche

Elettrotensili non professionali

- Trapani e avvitatori non professionali
- Seghetti non professionali

Materiale da installazione

- Ciabatte (con interruttore e/o globo spia)
 - Avvolgicavo
-

Apparecchiature per estetica

- Asciugacapelli
- Arricciacapelli e piastra per capelli

Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle normative di settore:

- Materiale elettrico destinato ad essere usato in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- Materiale elettrico per radiologia ed uso clinico;
- Parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- Contatori elettrici;
- Prese e spine di corrente per uso domestico;
- Dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
- Materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Per i prodotti immessi sul mercato anteriormente al 20/04/2016.

La conformità dei prodotti immessi in commercio è dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE, previa predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato III della L.791/77

Per i prodotti immessi sul mercato successivamente al 20/04/2016.

La conformità dei prodotti immessi in commercio è dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE, previa predisposizione della Documentazione Tecnica **di cui all'allegato III del D. Lgs. 86/2016.**

La D.T. deve contenere le seguenti informazioni:

- Una descrizione generale del materiale elettrico;
- I disegni di progettazione e fabbricazione, gli schemi di componenti, sotto unità e circuiti;
- Le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico;
- Un elenco delle norme armonizzate, delle norme internazionali o nazionali applicate, completamente o in parte, e qualora non siano state applicate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza, compreso un elenco delle altre specifiche tecniche applicate;
- I risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;
- Le relazioni sulle prove effettuate.

La **Dichiarazione di conformità di cui all'All. II del D. Lgs. 86/2016**, deve contenere:

- Modello di prodotto/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie)
- Nome e indirizzo del fabbricante o di suo rappresentante autorizzato.
- Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità);
- Riferimento alle norme armonizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;

-
- Identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nell'UE.

Marcatura CE

La conformità dei prodotti immessi in commercio é dichiarata dal fabbricante che appone la marcatura CE, previa predisposizione della Documentazione Tecnica di cui all'allegato III D. Lgs. 86/2016.

La marcatura CE deve essere apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile ed indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in cui ciò risulta impossibile, è apposta sull'imballaggio, e sui documenti d'accompagnamento. (Art. 13 D. Lgs. 86/2016). La marcatura CE, inoltre, deve essere conforme al simbolo grafico di cui all'All. II del Reg 765/2008.

Dati e informazioni obbligatorie

Sul prodotto, sulla confezione o sulla garanzia devono essere riportati:

- I dati identificativi del prodotto: tipo (in via alternativa marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre), o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte (Art. 104, comma 4, lettera a, D.Lgs. 206/2005);
- Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale o la denominazione e/o ragione sociale ed indirizzo del produttore/rappresentante del produttore e, se questi non hanno sede nella UE, del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario.

Contatti

[Regolazione e tutela del mercato](#)

Telefono

0131 313319 (sede di Alessandria); 0141 535177-229-249-269 (sede di Asti)

Orari

- Sede di Alessandria: dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30;
- Sede di Asti: dalle 8.30 alle 12.30

- [Stampa](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 14 Giu, 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 4 (3 votes)

Aliquota